

**CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE
DI LAVORO
SCUOLA NON STATALE**

**PER IL PERSONALE DOCENTE CON RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLE
SCUOLE NON STATALI
Triennio 2015/2018**

***FIINSEI – Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione
ed Istruzione***

***FIDEF – Federazione Italiana degli Enti di Istruzione e
Formazione***

CONFIMPRESEITALIA

e

CONFAL Federazione Scuola

***F.L.P. Scuola - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni
Pubbliche settore Scuola***

C.S.E.- Confederazione Indipendente Sindacati Europei

IN VIGORE DAL PRIMO SETTEMBRE 2015 AL TRENTUNO AGOSTO 2018

Riserva sulla proprietà intellettuale

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle parti sottoscrittrici, riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzioni le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.

INDICE

TITOLO 1) Sfera di applicazione - pag. 5

TITOLO 2) Adempimenti del docente - pag. 6

TITOLO 3) Trattamento economico - pag. 8

TITOLO 4) Sospensione attività - pag. 9

TITOLO 5) Contratto individuale - pag. 9

TITOLO 6) Trattamento previdenziale ed assicurativo - pag. 10

TITOLO 7) Contenzioso e commissione paritetica di arbitrato - pag. 11

Sottoscrizione del Contratto - pag. 12

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLE SCUOLE NON STATALI

DA VALERSI SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO DAL 1 SETTEMBRE 2015 AL 31 AGOSTO 2018

PREMESSA

Il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa ha lo scopo di regolare il rapporto di lavoro fra le scuole non statali ed i docenti, scaturisce dall'esame congiunto delle nuove norme che riguardano sia la riforma della scuola che quella del lavoro.

Le OO.SS. ritengono che l'elemento "educativo", come enunciato all'art. 33, comma 3 della Costituzione, determina la peculiarità della scuola paritaria.

Acclarato questo principio ne deriva che il personale che svolge questa funzione deve godere di una elevata professionalità che unisce, alla specifica preparazione, una particolare capacità educativa, tra l'altro individuata dalla nomenclatura e classificazione delle unità professionali individuate dall'ISTAT "**PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE**" punto 2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate.

In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2 art. 2 del DLgs 81/15 e in coerenza con la legge 62/00, gli istituti aderenti alla FIINSEI e alla FIDEF possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

La legge n. 62 del 10.3.00 stabilisce, fra l'altro, che il personale direttivo e docente utilizzato presso le scuole paritarie sia inquadrato secondo i CCNL del settore (comma 4, lett. h).

La norma, tuttavia, tende ad assicurare il servizio scolastico, la continuità didattica ed un trattamento economico adeguato per tutto il personale in servizio presso le scuole paritarie, con l'applicazione di un CCNL almeno per il 75% del monte ore lavorative.

Tale tipologia di rapporto di lavoro, negli ultimi anni, ha trovato una vasta applicazione in molti settori lavorativi, compresa la Pubblica Amministrazione, specialmente per le prestazioni d'opera intellettuale (art. 2230 C.C.) e ha acquisito una sua distinta connotazione, differenziandosi dal rapporto di lavoro autonomo, da cui trae il fondamento giuridico (artt. 2222 - 2228 C.C.) e assumendo caratteristiche sempre più simili al rapporto subordinato (art. 2094 C.C.), tanto da prendere la denominazione di rapporto di lavoro parasubordinato, già contemplato dall'art. 409, comma 3 C.P.C. (Controversie individuali di lavoro), dagli artt. 49 e 50, DPR n. 597/73 (Redditi di lavoro autonomo) e dall'art. 49, comma 2, lett. a, DPR 22.12.86 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi).

A conferma di tali caratteristiche, lo stesso Ministero del Lavoro, con Circolare n. 32 dell'11.4.00, chiarisce: "Possono considerarsi collaborazioni coordinate e continuative anche quei rapporti di lavoro che si instaurano tra insegnanti e scuole private e pubbliche qualora, naturalmente, non siano riconducibili nell'ambito del lavoro subordinato".

Del medesimo tenore sono le circolari INPS n. 124 del 12.6.96, n. 218 del 14.11.96, n. 210 del 28.10.97 e n. 108 del 6.6.00, che hanno ribadito la possibilità d'instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fra docenti e istituzioni scolastiche, indicando anche gli aspetti distintivi di tale rapporto, dando così una veste normativa propria a questa nuova categoria dei collaboratori specificatamente tutelati.

Il docente sceglie autonomamente i tempi, i modi, i contenuti, i mezzi della propria opera in piena libertà di coscienza e di azione, assumendone il rischio per le responsabilità non solo morali, ma anche giuridico/amministrative che la legge gli attribuisce.

A nulla rileva il fatto che esigenze connaturali richiedano un orario per l'avvicendamento in classe delle varie discipline; orario non imposto, ma scelto dallo stesso Collegio dei docenti in base a considerazioni soprattutto di carattere didattico (artt. ¼, titolo I, DPR 31.5.74, n. 417) e conciliate con le rispettive esigenze personali.

L'art. 4, n. 1, legge di delega 30.7.73 n. 477 suggerisce:

"Al docente dovrà essere garantita la libertà d'insegnamento intesa come autonomia didattica e come espressione culturale dell'insegnamento, nel rispetto dei Dettati Costituzionali e secondo gli Ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità".

La stessa legge, all'art. 2, configura giuridicamente una "professione docente" rinviando al legislatore delegato di definire la natura e i caratteri richiesti dal suo esercizio, alla luce dei Principi Costituzionali; ma nel provvedimento finale (DPR n. 417/74, appunto) tale nozione non appare affatto recepita. Il suo significato, comunque, resta ed è utile a fornire ulteriori elementi interpretativi della "funzione docente".

Da una parte la funzione docente si concretizza nell'attività pedagogica che, per sua natura, è da considerarsi una prestazione professionale d'opera intellettuale svolta in piena autonomia, dall'altra si inserisce in una struttura scolastica organizzata, che si configura come entità aziendale (tuttavia, occorre tener presente che la scuola non statale viene esclusa dal concetto di azienda dall'art. 2195 C.C.). Esiste, quindi, da un lato la quasi totale autonomia del docente nello svolgimento del servizio didattico, dall'altro il suo inserimento in un'organizzazione più vasta, in quanto la sua opera non può essere svolta in modo isolato e indipendente, né essere esentata da adempimenti e direttive generali (PEI - POF) il cui rispetto, comunque, può ben essere assicurato preventivamente dalle clausole del contratto individuale di collaborazione.

In definitiva, è difficile tracciare una linea di separazione netta fra i due tipi di rapporto, perché, nel caso in esame, alcune caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sono presenti al pari di quelle peculiari del lavoro autonomo, senza che, in linea di principio, le une possano prevalere sulle altre, e senza che la scelta dell'una o dell'altra forma, entrambe legittime, possa influire sull'efficacia e sulla qualità del servizio scolastico offerto.

Il presente accordo sindacale, quindi, ha lo scopo di disciplinare, in linea generale e a livello nazionale, il rapporto scuola-docente instaurato sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche per le attività curricolari nelle scuole paritarie, con i necessari riferimenti giurisprudenziali e deontologici, ai sensi degli artt. 2067 e ss. C.C., tenuto conto anche della legge 18.2.99 n. 69 (relativa alla rappresentanza sindacale del comparto scuola) e nel rispetto dei principi costituzionali e normativi.

Il corrispettivo non può essere inferiore ai **minimi salariali** stabiliti nei CCNL FIINSEI-FIDEF per ciascun settore di attività, riferiti alle mansioni equiparabili a quelle svolte dai lavoratori subordinati.

Fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune obiettivo di attivare, tramite l'ente bilaterale di riferimento la certificazione dei contratti. Sarà cura dell'organismo bilaterale di settore, certificare l'assenza dei requisiti di etero-organizzazione e quindi una maggiore tutela in caso di verifica della genuinità del rapporto di lavoro.

Nella certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa il lavoratore può farsi assistere dal sindacato di riferimento, come previsto dall'articolo 2, comma 3

I contenuti del presente C.C.N.L. sono il risultato di una maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il nostro sistema socio-economico e produttivo, alla luce della profonda crisi che ormai da oltre un triennio sta investendo il sistema Italia ed i paesi industrializzati.

Per quanto concerne le relazioni sindacali, l'Ente Bilaterale e la contrattazione di secondo livello si fa riferimento a quanto disciplinato dal C.C.N.L. subordinato per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole non statali, sottoscritto da FIINSEI, FIDEF, CONFIMPRESEITALIA, CONFAL Federazione Scuola, FLP Scuola e CSE.

Le OO.SS. hanno inteso ricostruire un quadro di riferimento comune ai fini della stipula del presente CCNL e contestualmente danno atto che il presente C.C.N.L. soddisfa pienamente quanto richiesto dall'art. 1, comma 4, lett. h) della legge 62/2000.

CONSIDERATO

che il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:

- a) la durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
- b) la descrizione della prestazione da svolgere;
- c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- d) le forme di coordinamento del collaboratore al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

SI STIPULA

TITOLO I SFERA DI APPLICAZIONE

Art. n. 1

(Scopo del contratto e ambito di applicazione)

Il presente *contratto collettivo nazionale* regola il rapporto di collaborazione tra i docenti e le istituzioni scolastiche non statali di ogni ordine e grado, gestite da enti o privati. Lo scopo del presente accordo sindacale è anche quello di stabilire un minimo tariffario, non inferiore a quello conglobato previsto nel CCNL subordinato sottoscritto da FIINSEI-FIDEF per ciascun settore di attività, riferiti alle mansioni equiparabili a quelle svolte dai lavoratori subordinati

Art. n. 2
(Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)

Il rapporto di lavoro si realizza con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa e si basa sull'assegnazione da parte del committente di un programma da svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'inserimento del docente nell'organizzazione funzionale della scuola. Il docente ha diritto di conoscere preventivamente la sede dell'istituto presso il quale dovrà svolgere l'incarico e le specifiche modalità didattiche ed organizzative che caratterizzano il POF ed il PEI.

Art. n. 3
(Periodo di validità, disdetta e rinnovo)

- a) Il presente C.C.N.L. ha validità triennale, con decorrenza dal primo settembre dell'anno duemilaquindici e scadenza al trentuno agosto dell'anno duemiladiciotto. Si intenderà rinnovato di un anno, qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
- b) In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla scadenza del presente contratto.
- c) Prima della scadenza e dell'eventuale disdetta le parti s'impegnano a promuovere un tavolo di trattativa per valutare le condizioni di rinnovo.
- d) Il contratto individuale di collaborazione deve indicare il periodo d'incarico, che deve essere a termine (corrisponde generalmente al periodo di attività dell'anno scolastico) e non può essere di durata inferiore a trenta giorni, secondo gli accordi fra le parti interessate

Art. n. 4
(Inscindibilità delle norme contrattuali)

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili fra loro.

Art. n. 5
(Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza)

Il docente collaboratore è libero di assumere altri incarichi d'insegnamento o svolgere altra attività lavorativa, con l'esclusione di situazioni d'incompatibilità, purché non sia in diretta concorrenza con l'attività svolta dal proprio committente.

TITOLO II
ADEMPIMENTI DEL DOCENTE COLLABORATORE

Art. n. 6
(Qualifiche e mansioni del docente)

- a) La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
- b) L'attività d'insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma soprattutto da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e regionali alle quali andrebbe a sovrapporsi, in modo pedissequo, qualsiasi intervento inerente del capo d'istituto. Infatti, le prescrizioni e gli adempimenti, in larga misura, scaturiscono da

esigenze e comportamenti connaturali a tale attività, quindi di *diritto oggettivo*, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con l'ente gestore della scuola.

Ciò non impedisce, comunque, al dirigente scolastico, senza timore di alterare il rapporto di collaborazione, di poter controllare *in itinere* l'operato del docente, eventualmente anche intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito dell'azione didattica, purché ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione esclusivamente del controllo sull'adempimento contrattuale e con lo spirito della collaborazione, senza mai ricorrere all'imposizione d'autorità o a rilievi disciplinari.

c) I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere la docenza, espletano le altre attività connesse alla loro funzione, tenuto conto degli impegni inerenti alla natura dell'attività didattica e della necessaria partecipazione al governo della comunità scolastica. (*art. 395 T.U.*).

In sintesi:

- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti Organi Collegiali;
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni d'esame in cui siano stati nominati.

Il docente collaboratore, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento, che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente "professionista", come ad esempio:

- relazioni didattiche, preventiva e consuntiva, dell'anno scolastico;
- corretta tenuta dei registri personali e di classe;
- incontro periodico con le famiglie;
- correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;
- scelta del libro di testo e degli altri eventuali sussidi didattici;
- preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;
- partecipazione ai consigli di classe, d'interclasse, del collegio docenti e d'istituto;
- partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;
- apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la realizzazione del POF e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Progetto Educativo.

Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l'organizzazione dell'anno scolastico, delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni (*art. 7*).

In tale ottica il contratto individuale di collaborazione deve contenere anche l'impegno, da parte del docente, a dare il proprio contributo di consulenza e di esperienza per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel piano dell'offerta formativa, coerentemente con il Progetto Educativo.

Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter assumere l'incarico d'insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della scuola (iscritta nell'ElencoUSR, legalmente riconosciuta, pareggiata, parificata o paritaria) e del conseguente livello di responsabilità, che egli assume nei confronti della legge e delle istituzioni in quanto *incaricato di pubblico servizio*.

Art. n. 7

(Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell'attività didattica)

- a) I turni di attività, derivanti dall'orario settimanale per l'avvicendamento delle lezioni in classe, viene stabilito dal Collegio Docenti in base a esigenze e

considerazioni di carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli insegnanti e dell'organizzazione della scuola.

- b) Lo stesso Collegio Docenti, avvalendosi dell'*autonomia funzionale* (DPR n. 275 dell'8 marzo 1999) e delle prerogative ad esso attribuite, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, delibera per il coordinamento e l'organizzazione dell'azione didattica, i criteri di valutazione, il calendario delle riunioni e degli adempimenti unitamente alle attività curricolari ed extra curricolari.
- c) Ogni variazione d'orario da parte del docente collaboratore è ammessa, purché sia concordata con i colleghi e non comporti interruzione o disservizio al regolare svolgimento dell'attività scolastica, in sintonia con gli impegni contrattuali.

Per le scuole secondarie di secondo grado funzionanti con progetti sperimentali ministeriali di "ordinamento e struttura", o di sola "struttura", sono previste deroghe nell'ambito della gestione dell'organizzazione dell'attività didattica ed organizzativa.

TITOLO III **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Art. n. 8 **(Compensi)**

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste dal CCNL subordinato stipulato da **FIINSEI-FIDEF**, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 16,50

Art. n. 9 **(Durata dell'ora di lezione e relativo compenso base)**

L'unità per la valutazione del tempo impiegato è l'ora solare di sessanta minuti. Lezioni di durata inferiore sono compensate in proporzione.

Art. 10 **(Assenza per malattia - gravidanza - infortunio)**

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore alla metà della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata.

Per il trattamento economico riconosciuto al collaboratore, in caso di degenza ospedaliera per malattia si rinvia al D.M. 12 gennaio 2001 e successive modificazioni.

È inoltre prevista la corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni.

In caso di infortunio o malattia professionale si rinvia al D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Per il trattamento economico riconosciuto nel periodo di maternità si rinvia a quanto disposto dalla L.449/1997 e successive modificazioni.

A detti lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

TITOLO IV SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Art. n. 11 (Assenza del collaboratore)

- a) In caso di assenza, il docente collaboratore non è tenuto alla relativa giustificazione, ma deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro collega, scelto nell'ambito della scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui affidato ed il completo svolgimento della programmazione.
- b) Il ricorso al supplente deve esplicitarsi nei limiti della eventualità e non della consuetudine; inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della scuola per i provvedimenti di competenza, in quanto necessari.
- c) L'assenza prolungata oltre i quindici giorni del titolare, anche se supplito, può costituire elemento sufficiente per la decadenza dell'incarico ed il conseguente recesso *ipso iure* (senza preavviso) del contratto di collaborazione da parte del committente (art. 15).

Art. n. 12 (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)

Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque non addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere recuperate prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell'anno scolastico in corso.

TITOLO V CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. n. 13 (Durata del contratto individuale di collaborazione)

Il contratto individuale di collaborazione è a termine e deve indicare la data di inizio e fine rapporto. Solo eccezionalmente può avere durata inferiore a trenta giorni. Il contratto individuale può anche essere prorogato o rinnovato mediante opportuni accordi sottoscritti dalle parti interessate.

Art. n. 14 (Procedura: forma e contenuto del contratto)

Il "contratto" - ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. - rappresenta l'atto formale di una comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo raggiunto mediante un'opportuna, quanto necessaria, pattuizione.

Il contratto individuale di collaborazione, quindi, è costituito dal pacchetto: **offerta-accettazione-incarico**. Il collaboratore è tenuto, prima di iniziare l'attività, a formalizzare l'apertura della propria posizione INPS mediante l'invio dell'apposito modello alla sede territoriale dell'Istituto di Previdenza e a fornire le dichiarazioni e la documentazione di rito previsti dalla legge.

Art. n. 15

(Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e penalità)

a) Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i quali il docente si impegna a fornire la propria prestazione fino al compimento del programma assegnato, è consentita allo stesso la *facoltà di recesso in corso d'opera*, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni) secondo le previsioni dell'*art. n. 2237 c.c.*

Sotto il profilo della correttezza nell'adempimento dell'obbligazione assunta da parte del collaboratore, le parti contraenti sottoscrittrici del presente contratto collettivo, intendono nuovamente sottolineare l'importanza che riveste, ai fini del conseguimento dell'obiettivo dedotto in ciascun contratto individuale, la continuità della presenza del docente, si che – come già sottolineato all'art. 13, lett. b) – il ricorso ad eventuali supplenze deve essere contenuto nei limiti dell'eventualità e non della consuetudine. Le parti contraenti, inoltre, richiamano l'attenzione sulla necessità che la presenza e l'apporto del collaboratore siano garantiti non solo in relazione all'attività didattica vera e propria, ma altresì in occasione dei periodici incontri degli Organi Collegiali (Consigli di Classe e Collegio Docenti), così come per gli altri adempimenti propri di ogni docente professionista, rilevando che la mancata partecipazione a tali importanti fasi dell'attività scolastica (necessarie per il raggiungimento del programma) può configurarsi come grave inadempienza contrattuale da parte del collaboratore.

b) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso *ipso iure* con salvezza di ogni eventuale danno (*art. 1453, tenuto conto dell'art. 1455 c.c.*).

c) Le spese di registrazione sono a carico della parte inadempiente.

TITOLO VI

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Art. n. 16

(Trattamento di previdenza e assistenza)

I collaboratori sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la maternità, per la malattia con ricovero ospedaliero e infortunio; inoltre, beneficiano delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dagli istituti previdenziali secondo le leggi vigenti.

Art. n. 17

(Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)

a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL viene protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5).

- b) E' facoltà delle parti interessate accordarsi sull'opportunità di sottoscrivere una polizza di assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti (malattia, ecc.).
- c) Come previsto dalle norme al collaboratore è addebitato un terzo del premio assicurativo.

Art. n. 18

(Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)

Il committente è sostituto d'imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e previdenziali di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore entro il 28 febbraio di ogni anno.

I compensi corrisposti ai collaboratori sono assimilati a quello di lavoro dipendente.

I dati fiscali, previdenziali ed assicurativi sono registrati sul libro unico del lavoro; il collaboratore ha diritto alla consegna della busta paga al momento dell'erogazione dei compensi.

A richiesta, il collaboratore ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio con le indicazioni prescritte.

TITOLO VII

CONTENZIOSO E COMMISSIONE PARITETICA DI ARBITRATO

Art. n. 19

(Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)

a) In caso di controversia, le vie legali sono esperibili solo in seguito al fallito tentativo di conciliazione, secondo la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.

b) All'occorrenza, viene istituita, con apposito verbale, una commissione paritetica di arbitrato (costituita da tre membri: un rappresentante per i committenti, uno per i collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia per l'interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale sia per il tentativo di conciliazione.

c) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l'eventuale rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.

Art. n. 20

(Ambiente, igiene e sicurezza)

Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.

Art. n. 21

(Foro competente)

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto Foro competente è quello di Roma.

Art. n. 22
(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U.) e successive modificazioni, nonché alle disposizioni ministeriali e regionali nello specifico settore.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto e si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto o su richiesta delle parti, per verificare l'applicazione del contratto stesso e su eventuali problemi interpretativi, nonché per eventuali adeguamenti rispetto all'evoluzione delle norme di legge, con particolare riferimento alla legge 92/2012.

Fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra gli enti gestori e rappresentanze sindacali dei lavoratori.

La validità del presente contratto è subordinata esclusivamente alla iscrizione delle parti interessate ad una delle Associazioni e/o Sindacati su elencati.

Altre Associazioni di Categoria e/o OO.SS. interessate, possono successivamente sottoscrivere "per adesione" il presente CCNL ai sensi dell'art. 1332 C.C.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – da valere in tutto il territorio nazionale Italiano, dalla stipula al 31 agosto 2018, per il personale delle scuole/istituti aderenti ad una delle Associazioni di categoria firmatarie. *Il presente CCNL si compone di n. 22 articoli.*

Letto, accettato e sottoscritto

Roma _____ 2015

FIINSEI - Il Rappresentante legale
Giovanni PREVIDE PRATO

FIDEF - Il Rappresentante legale
Lucantonio PALADINO

Confimpreseltalia - Il Rappresentante legale
Guido D'AMICO

CONFAL Federazione Scuola
Il Rappresentante legale Raffaele DI LECCE

F.L.P. Scuola - Il Coordinatore Generale
Luigi Mario ALIBERTI

CSE - Il Segretario Generale
Marco CARLOMAGNO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE

FIDEF (Federazione Italiana degli Enti di Istruzione e Formazione)

Via A. Pecchia 153 - 80022 Arzano Tel. 0817310365 – Tel. 0692927507 - Fax 0817312678
- www.fidef.it - E-mail: info@fidef.it

FIINSEI (Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione)

Via Costantino Porta, n. 25, – 28100 NOVARA
Tel 0321.33368 – Fax: 0321.35400 – www.fiinsei.it – E-mail: info@fiinsei.it

CONFIMPRESEITALIA – Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi

Via Veturia 45 - 00181 Roma Tel. 0678851715 -
E-Mail: info@confimpreseitalia.org

CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA

Corso Umberto 74 80134 Napoli –tel-fax 08119350460 –
E-Mail: info@confalfederazionescuola.it pec: federazionescuola.confal@pec.it

FLP Scuola – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche settore Scuola

Via Piave,61 - 00187 Roma - Tel. 06 42000358 - 06 42010899 Fax 0642010628
www.flp.it E-mail: flp@flp.it

CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei

Via Piave,61 - 00187 Roma - Tel. 0642000358 - 0642010899 Fax: 06 42010628
www.cse.cc E-mail: cse@cse.cc